

VIA CARLO DEL PRETE 137 – FIRENZE  
VIA PALLACORDA 5- PRATO  
VIA CADUTI DI MONTELUONGO DICEMBRE 1943,  
22- BORGO SAN LORENZO

TELEF 0553269029/030  
TELEF. 0574699119  
TELEF. 0558457343

VIA PALAZZUOLO 114R - FIRENZE  
PIAZZA XXIV LUGLIO 16-17 - EMPOLI

TELEF. 055/214616  
TELEF. 057/172660

## 1) CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), la cittadinanza italiana se:

- residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

### QUALI DOCUMENTI PRODURRE

1. Account SPID
2. Account PEC (liberomailpec, arubapec, pecposte...)
3. certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
4. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
5. passaporto (insieme a copia del permesso di soggiorno e codice fiscale),
6. Documento d'identità del coniuge italiano;
7. autocertificazione dello stato di famiglia;
8. autocertificazione condanne penali e procedimenti penali in corso in Italia;
9. autocertificazione della residenza legale in Italia ( indicare data e via precisa);
10. se il coniuge non è nato in Italia indicare la data precisa della naturalizzazione;
11. autocertificazione dell'atto di matrimonio (Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, l'atto di matrimonio deve essere trascritto presso il Comune di residenza. La trascrizione deve avvenire **prima** della presentazione della domanda; la trascrizione rappresenta un requisito essenziale ai fini dell'ottenimento della cittadinanza italiana);
12. Se il richiedente è comunitario: attestazione di soggiorno;
13. autocertificazione del primo ingresso e l'ultimo rientro in Italia;
14. Se i genitori o più membri del nucleo familiare hanno presentato domanda di cittadinanza, occorre la ricevuta telematica di invio o codice k10 della loro domanda;
15. certificazione attestante liv B1 conoscenza lingua italiana ai sensi L132/2018;
16. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009 e art 14 del Decreto legge n.113/2018" e comunque da ritirare precompilati presso gli uffici postali;
17. una marca da bollo da 16 euro

**ATTENZIONE!!!! LA MANCANZA DI UNO DEI REQUISITI COMPORTA IL RIFIUTO DELLA ISTANZA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.**

Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli stranieri dovranno essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

I RIFUGIATI o APOLIDI, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori; e per il documento di cui al punto 2) atto di notorietà, formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, in cui si attesti che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.